



## COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina)

### ORDINANZA N. 32 DEL 3 APRILE 2020

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N° 29 DEL 24 MARZO 2020 – Disciplina svolgimento mercato settimanale e rionali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - PROROGA DEI TERMINI DI EFFICACIA**

### IL SINDACO

#### RICHIAMATE

- la propria Ordinanza n° 22 del 12 marzo 2020 con la quale, come misura per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si disponeva che il mercato settimanale (Via O. Spaventola Mercato Nuovo) e i mercati rionali (Largo Paone, Piazza Bonomo e Via Palazzo-Condotto) **sono consentiti esclusivamente** per la vendita di generi alimentari e prodotti ortofrutticoli, fino al termine del 25 marzo 2020;
- la successiva Ordinanza Sindacale n° 29 del 24 marzo 2020 con la quale sono stati prorogati i termini di efficacia della sopra citata Ordinanza Sindacale fino al 3 aprile 2020;

#### VISTI

- il Decreto Legge n.6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CONVID-19"
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26.02.2020 avente ad oggetto "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CONVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di Igiene e Sanità pubblica";
- il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da CONVID-19;
- il DPCM 4 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da CONVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale;
- il DPCM 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da CONVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale;
- il DPCM 9 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da CONVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale;
- il DPCM dell'11 marzo 2020 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), in particolare l'art. 1) comma 1) che testualmente cita: *"sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie. Le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro."*
- il DPCM 22 marzo 2020, disciplinante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare l'art.2 che proroga i termini di efficacia del DPCM dell'11/03/2020, dapprima fissato al 25 marzo 2020, a tutto il 3 aprile 2020;

- il DPCM 1° aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'art. 1) che proroga i termini di efficacia del DPCM del 22/03/2020, dapprima fissato al 3 aprile 2020, a tutto il 13 aprile 2020;

**RITENUTO** per quanto sopra di dover prorogare i termini di efficacia della richiamata Ordinanza Sindacale n° 29 del 24 marzo 2020;

**VISTI:**

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- l'art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

- Lo Statuto Comunale;

Per quanto sopra esposto;

**ORDINA**

**Fino al 13 aprile 2020, salvo diverse e successive decisioni:**

Che il mercato settimanale (Via O. Spaventola Mercato Nuovo) e i mercati rionali (Largo Paone, Piazza Bonomo e Via Palazzo-Condotta) **sono consentiti esclusivamente** per la vendita di generi alimentari e prodotti ortofrutticoli;

**DEMANDA**

Al Comando di Polizia Locale il controllo per l'osservanza della presente Ordinanza, in particolare:

- deve essere rispettata la distanza di un metro di cui al DPCM dell'8/03/2020, tra i banchi di vendita e tra le singole persone;
- il gestore deve essere munito dei DPI sanitari personali (mascherine e guanti);
- la merce deve essere manipolata **esclusivamente** dall'esercente l'attività di vendita;
- il cliente deve essere servito **uno per volta**;

**PRECISA**

Che le suddette prescrizioni sono estese anche agli esercenti l'attività di vendita di prodotti della "piccola pesca" posti nella Darsena La Quercia;

**AVVERTE**

Che le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

**TRASMETTE**

Il presente provvedimento alla Prefettura di Latina, alla Polizia Locale, all'Autorità di Pubblica Sicurezza, al locale Comando dei Carabinieri, alla Compagnia locale di Guardia di Finanza.

**DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Dalla Residenza Municipale, 3 aprile 2020



**Il Sindaco**

*Dott.ssa Paola Villa*